**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**

**dell'Emilia - Romagna**

*** * ***

**Atti amministrativi**

| | |
|---|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-2583 del 08/05/2024 |
| Oggetto | Programma d'Azione della misura M2C4.3 ¿ Investimento 3.3 -"Rinaturazione dell'Area del Po inserita nel PNRR - Revoca parziale - Concessione di occupazione di area demaniale codice pratica PR07T0093. Azienda Agricola Rossi Giulio e Aldino |
| Proposta | n. PDET-AMB-2024-2686 del 08/05/2024 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma |
| Dirigente adottante | PAOLO MAROLI |

Questo giorno otto MAGGIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

*OGGETTO: Programma d'Azione della misura M2C4.3 – Investimento 3.3 -"Rinaturazione dell'Area del Po inserita nel PNRR - Revoca parziale - Concessione di occupazione di area demaniale codice pratica PR07T0093*

**IL DIRIGENTE**

**VISTI**

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la lr. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 ( Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1622/2011, 173/2014, 2326/2008;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei ministri il 29 aprile, 2021, trasmesso alla Commissione Europea, e la Decisione di esecuzione del Consiglio

ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

– il Programma d'Azione della misura M2C4.3 – Investimento 3.3 -"*Rinaturazione dell'Area del Po*" inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato con Decreto n. 96 del 2 agosto 2022, adottato dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

– la determina dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 14 del 12/01/2024, conclusiva della Conferenza di Servizi indetta con nota nota n. 20803 del 10 agosto 2023, che ha comportato l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree private e la dichiarazione dell'interesse pubblico sopraggiunto per aree demaniali interessate dall'Investimento, quale necessario presupposto per la revoca delle concessioni in essere;

**PREMESSO** che:

- in data 2 agosto 2022, l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ha approvato il Programma d'Azione della misura M2C4.3 – Investimento 3.3 - "*Rinaturazione dell'area del Po*", inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che riguarda l'intero ambito fluviale del fiume Po;
- l'esigenza di "Rinaturazione" deriva dal pregiudizio sofferto da alcuni habitat naturali e dall'aumento del rischio idrogeologico sulle aree del Fiume, causati dall'eccessivo inquinamento delle acque, dal consumo di suolo e dall'attività di escavazione nel letto del fiume praticata fin dal 1970;
- l'Investimento mira a riattivare i processi naturali e a favorire il recupero della biodiversità, garantendo così il ripristino del fiume e un uso più efficiente e sostenibile delle risorse idriche;
- per l'attuazione del suddetto Investimento è stata individuata l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (nel seguito AIPO);

**PRESO ATTO** che, in relazione alla misura MC24.3 - Investimento 3.3., la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN ha individuato i seguenti traguardi ed obiettivi, il cui rispetto deve essere assicurato al fine dell'ammissibilità e della corretta rendicontazione della spesa:

- traguardo M2C4-21, da raggiungere entro il 30 giugno 2023 "Entrata in vigore della pertinente legislazione finalizzata al recupero del corridoio ecologico rappresentato dall'alveo del fiume, compresi interventi di rimboschimento naturale e interventi per il recupero e la riattivazione di lanche e rami abbandonati";
- obiettivo M2C4-22, da raggiungere entro il 30 giugno 2024 della "Riduzione dell' artificialità dell'alveo per la rinaturazione dell'area del Po di almeno 13 Km";
- obiettivo M2C4-23, da raggiungere entro il 31 marzo 2026 della "Riduzione dell' artificialità dell'alveo per la rinaturazione dell'area del Po di almeno 37 Km";

**PRESO ATTO** della nota n. 20803 del 10 agosto 2023, con cui AIPO ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria finalizzata all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dello stralcio prioritario dell'Investimento 3.3, M2C4, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla dichiarazione di pubblica utilità e alla revoca delle concessioni demaniali;

**CONSIDERATO** che, in ragione delle criticità emerse nell'ambito della Conferenza di Servizi, attinenti principalmente all'impatto del progetto sulla pioppicoltura, AIPO ha posto in essere le seguenti azioni:

- ha attivato gli strumenti previsti dall'Accordo di collaborazione *ex* art. 15 legge n. 241/1990, sottoscritto il 16 novembre 2021, tra l'AdBPo, il MASE, l'AIPo e le Regioni interessate, che prevede specifici obblighi di cooperazione reciproci finalizzati a semplificare l'approvazione del progetto (art. 7), anche attraverso la costituzione di un'apposita "Cabina di Regia" col compito di "*assicurare la ricognizione sull'attuazione degli interventi, anche al fine di ovviare ad eventuali situazioni di criticità che potrebbero comportare l'attivazione di procedure sostitutive in caso di inadempienza o di non rispetto dei tempi*" (art. 8);
- ha sottoscritto, in data 09 maggio 2022, un Protocollo d'Intesa con AdBPo e le Regioni interessate con l'obiettivo di "promuovere procedimenti partecipati per garantire la corretta progettazione e realizzazione della "rinaturazione del Po";

- ha convocato più riunioni del Tavolo Tecnico e della Cabina di Regia, nelle quali sono state esaminate e condivise con lo stesso Ministero, con l'AdBPo e con le Regioni interessate, alcune variazioni e modifiche non sostanziali al progetto tali da poter superare le criticità ed i dissensi ed addivenire alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi in base alle "posizioni prevalenti" e poter così proseguire con l'iter attuativo;

**CONSIDERATO** inoltre che:

- nelle Cabine di Regia e nei Tavoli di lavoro sono state definite e condivise le variazioni da apportare al PFTE per ridurre i contrasti e le opposizioni evidenziate in Conferenza di Servizi;
- in data 30 novembre 2023 si è svolta l'ultima Cabina di Regia nella quale sono state condivise in via definitiva le modifiche e le variazioni al Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica dello stralcio prioritario al fine di superare le criticità emerse in sede di Conferenza;

**PRESO ATTO** della determina adottata da AIPO n. 14 del 12/01/2024, conclusiva della Conferenza di Servizi, che ha comportato l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree private e la dichiarazione dell'interesse pubblico sopraggiunto per le aree demaniali interessate dall'Investimento, quale necessario presupposto per la revoca delle concessioni in essere;

**CONSIDERATO** che:

- ai fini dell'intervento in questione, sono state previste sia azioni di esproprio di aree di proprietà privata che, per quanto riguarda le aree appartenenti al demanio idrico, la revoca di concessioni di occupazione di aree ricadenti nell'ambito territoriale interessato non coerenti con l'obiettivo di rinaturazione;
- come previsto nel Programma di azione (all. 6.4) le amministrazioni concedenti devono porre in essere le revoche totali o parziali degli atti concessori nel rispetto della normativa nazionale in materia di revoca degli atti (art. 21 *quinquies*, l. 241/90), riconoscendo ai concessionari l'eventuale danno emergente derivante dall'interruzione del rapporto;

**DATO ATTO** che con DET-AMB-2018-4879 del 25/09/2018 è stata assentita all'Azienda Agricola Rossi Giulio e Aldino C.F./P.Iva 80020250348 la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico, del corso d'acqua Fiume Po, pari a mq 63.000, sita nel Comune di Sorbolo Mezzani (PR),

censita alla Sez. “Mezzani”al fronte mapp. 132-58-135 del fg. 8 ad uso Pioppicoltura, con scadenza al 24/09/2030 (cod. pratica PR07T0093);

**VERIFICATO** che parte dell’area demaniale occupata in forza di tale concessione, pari a 36.000 mq, insistente sul fronte mapp. 132-58-135 del fg. 8 ricade nell’ambito territoriale oggetto dell’Investimento 3.3, M2C4 del PNRR, come indicato nella Determina n. 14 del 12/01/2024, adottata da AIPO;

**CONSIDERATO** che risponde all’interesse pubblico sopraggiunto connesso alla realizzazione del citato Intervento procedere alla revoca parziale della concessione codice pratica PR07T0093, ai sensi dell’art. 21 *quinquies* l. 241/1990 e dell’art. 19, l.r. 7/04;

**DATO ATTO** che con nota registrata al PG/2024/14567 del 25/01/2024, questa Agenzia:

- ha comunicato al concessionario l’avvio del procedimento di revoca parziale della concessione codice pratica PR07T0093, ai sensi dell’art. 7, l. 241/1990;
- ha invitato il concessionario a comunicare la permanenza dell’interesse all’utilizzo dell’area demaniale non oggetto di revoca, informando che in conseguenza degli interventi idraulico-morfologici si potranno determinare modificazioni delle condizioni di accessibilità, allagamento e stabilità morfologica dei luoghi;

**PRESO ATTO** che, a seguito della comprovata ricezione della citata nota PG/2024/14567 del 25/01/2024, il concessionario non ha manifestato l’intenzione di rinunciare alla concessione per le aree non interessate dalla revoca;

**CONSIDERATO** che a fronte della revoca di un provvedimento l’art. 21 *quinquies,* comma 1 *bis* della l. 241/90 prevede che *“Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all' erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico”;*

**RITENUTO**

- che l'indennizzo da corrispondere a fronte della revoca parziale del provvedimento

concessorio debba essere parametrato al danno attuale effettivamente sostenuto e documentato dal concessionario, con specifico riferimento agli impianti e alle colture in atto e alle diverse circostanze che concorrono a stimare il danno emergente, con esclusione di voci riconducibili al lucro cessante;

- che, trattandosi di terreni di proprietà demaniale, il danno emergente e conseguentemente il relativo indennizzo non possa ricomprendere il valore del suolo, a differenza di quanto avviene nel caso di esproprio di terreni di proprietà privata;
- che le valutazioni in merito al danno emergente indennizzabile dovranno essere compiute da AIPO sulla scorta del metodo estimativo applicabile a seguito di sopralluogo e di interlocuzione con i soggetti concessionari destinatari dei provvedimenti di revoca, in coerenza con quanto assentito e disciplinato in concessione;

**RITENUTO QUINDI,** sulla base dell'istruttoria svolta:

- che sussistano i presupposti per procedere alla revoca parziale della concessione codice pratica PR07T0093 relativamente alla parte di area demaniale pari a mq 36.000, destinati ad uso pioppeto ricadente sul fronte mapp. 132, 58 e 135 del fg. 8 Sez. di "Mezzani", rappresentata in colore rosso nell'elaborato grafico allegato ;
- che la concessione codice pratica PR07T0093 debba essere confermata nella parte relativa all'area demaniale non oggetto di revoca, pari a mq 27.000 ricadente sul fronte mapp. 132, 58 e 135, del fg. 8 Sez. "Mezzani", rappresentata nell'elaborato grafico allegato;
- che qualora per effetto degli interventi idraulico-morfologici si verifichino modificazioni delle condizioni di accessibilità, allagamento e stabilità morfologica dell'area che residua in concessione potrà essere effettuata una revisione del disciplinare con l'aggiunta delle necessarie relative prescrizioni dettate dall'Autorità idraulica, su segnalazione di quest'ultima o del concessionario;
- che il canone annuale debba essere rideterminato per il periodo successivo alla variazione in riduzione derivante dalla revoca parziale della concessione in ragione della porzione di area che continua ad essere oggetto di utilizzo;

– che in conseguenza della revoca parziale, e a fronte di un comprovato danno, sia riconosciuto un indennizzo, la cui quantificazione e liquidazione avverrà in un momento e con provvedimento successivo, previo esperimento, da parte di AIPO, delle attività necessarie per la stima del danno emergente effettivamente subito, anche mediante sopralluogo ed eventuale interlocuzione con il concessionario;
– di dare atto che AIPO è competente per le successive procedure di versamento dell'indennizzo;

Per quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione

**DETERMINA**

1. di revocare parzialmente la concessione assentita all'Azienda Agricola Rossi Giulio e Aldino C.F./P.Iva 80020250348 con Determinazione n. DET-AMB-2018-4879 del 25/09/2018, e specificamente relativamente alla parte di area demaniale del corso d'acqua Fiume Po, pari a mq 36.000, sita sul fronte mapp. 132, 58 e 135 del fg. 8, Sez. di "Mezzani" in Comune di Sorbolo Mezzani (PR) ricadente nell'ambito dell'Investimento 3.3, M2C4 del PNRR, denominato "*Rinaturazione dell'area del Po*", scheda 32, come rappresentata in rosso nell'elaborato grafico allegato al presente provvedimento e sua parte integrante;
2. di confermare la validità della concessione cod. pratica PR07T0093, relativa alla parte di area demaniale del corso d'acqua Fiume Po, non ricadente nell'ambito dell'Investimento 3.3, M2C4 del PNRR, come rappresentata nel citato allegato e di seguito descritta:
   - area pari a mq 27.000;
   - ubicazione: in Comune di Sorbolo Mezzani, Sez. "Mezzani" (PR);
   - dati catastali: fronte mapp. 132, 58 e 135 fg. 8;
   - uso Pioppeto;
3. di stabilire che il canone concessorio sia rideterminato in ragione della riduzione dell'area concessa per il periodo successivo alla variante in diminuzione conseguente alla revoca parziale;
4. di rideterminare il canone concessorio per il 2024 in ragione della riduzione dell'area concessa per il periodo successivo alla variante in diminuzione conseguente al presente atto di revoca

parziale, nella misura di **€ 545,68** (somma che costituirà la base di calcolo per il canone 2025 indicizzato);

5. di dare atto che la somma effettivamente dovuta per l'annualità 2024 risulta pari a **€ 444,96** per il periodo anteriore all'emissione del presente provvedimento di revoca parziale (gennaio-aprile) e pari a **€ 363,79** per il periodo da successivo allo stesso (maggio-dicembre), per un totale complessivo di **€ 808,75**;
6. di confermare la scadenza della concessione al 24/09/2030;
7. che qualora per effetto degli interventi idraulico-morfologici si verifichino modificazioni delle condizioni di accessibilità, allagamento e stabilità morfologica dell'area che residua in concessione potrà essere effettuata una revisione del disciplinare con l'aggiunta delle necessarie relative prescrizioni dettate dall'Autorità idraulica, su segnalazione di quest'ultima o del concessionario;
8. di dare atto che in conseguenza della revoca parziale debba essere riconosciuto un indennizzo, la cui quantificazione e liquidazione sarà oggetto di un separato e successivo atto, previo esperimento, da parte di AIPO, delle attività necessarie per la stima del danno emergente effettivamente subito sulla base dei criteri di cui in premessa, a seguito di sopralluogo e interlocuzione coi concessionari;
9. di dare atto che al versamento del dovuto provvederà AIPO in qualità di soggetto attuatore;
10. di fare presente che il concessionario, in caso di richiesta o ottenimento di benefici, contributi ed erogazioni in relazione all'area oggetto del presente provvedimento , è tenuto a comunicare all'ente erogatore l'emissione della revoca parziale del titolo concessorio ;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Chiara Melegari e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
12. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
13. di trasmettere copia del presente provvedimento ad AIPO, alla Regione Emilia Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente e Direzione Generale Agricoltura, Caccia

e Pesca, ad AGREA ed AGEA, anche per eventuali adempimenti di competenza in relazione ad eventuali erogazioni/contributi richiesti o in atto;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Dirigente
ARPAE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni Parma

Dott Paolo Maroli
***ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE***

**Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.**